

Roma 8 marzo 2011
prot. n. 11.1263

Spett.le

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
LEGA PRO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
UFFICIO AMMINISTRAZIONE F.I.G.C.

LORO SEDI

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 3 – 2011 elaborata dall'Ufficio Studi Tributari di questa Federazione, avente per oggetto “Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 – cd. mille proroghe -, convertito in legge n. 10 del 26 febbraio 2011”, con preghiera di portarla a conoscenza delle società e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

IL PRESIDENTE FEDERALE
F.to Giancarlo Abete

8 marzo 2011
prot. n. 11.1263

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

Circolare n. 3 - 2011

Oggetto: Decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010 – cd. “milleproroghe”- convertito
In legge n. 10 del 26 febbraio 2011.

Sul S.O. n. 53/L alla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011, è stata pubblicata la legge n. 10 del 26 febbraio 2011 di conversione del D.L. n. 225 del 29 dicembre 2010.

Possono interessare, in particolare, le società e le associazioni sportive affiliate a questa Federazione le disposizioni che seguono.

Art. 1 - Vengono fissati al 31 marzo i termini di scadenza dei termini indicati nell'allegata Tabella 1 con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011. Tra le norme interessate è compresa quella recata dall'art. 30 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertita, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dal conseguente Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 2 settembre 2009, per le quali era fissato al 31 dicembre 2009 il termine di presentazione da parte, tra l'altro, delle associazioni sportive dilettantistiche, del modello EAS. Per effetto della proroga al 31 marzo 2011, tutte le associazioni costituite fino al 30 gennaio 2011 (60 giorni prima del 31 marzo 2011) che ancora non hanno provveduto alla presentazione del modello, sono riammesse in termine e possono inviare il modello EAS stesso entro il prossimo 31 marzo.

Art. 2, comma 1 – Anche per il 2011 si applicano le disposizioni che consentono ai contribuenti di destinare il 5 per mille a particolari soggetti, tra i quali le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, che per essere ammesse al riparto devono, entro il prossimo 7 maggio 2011, provvedere all'invio telematico all'Agenzia delle entrate della domanda di iscrizione.

Art. 2, comma 2 – E' differito al 30 giugno 2011 il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal decreto del ministro dell'Economia e delle finanze 1° dicembre 2010 (G.U. n. 293 del 16 dicembre 2010), relativo al versamento dei tributi, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel Veneto.

Art. 2, comma quaterdecies – E' differita al 1° gennaio 2012 l'applicazione dell'art. 6 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, (riduzione delle

singole voci di spesa) per le federazioni sportive iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro.

Art. 2, comma 3 – Viene sospesa la riscossione delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 ottobre 2011 previste dall'art. 39, commi 3- bis, 3-ter e 3-quater, dello stesso d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122/2010 (terremotati dell'Abruzzo). La ripresa della riscossione delle rate non versate è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 2, comma 3-quater – E' stata spostata dal 31 gennaio al 31 dicembre 2011 la scadenza per gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, dei cittadini abruzzesi colpiti dal terremoto.

Art.2, comma 20 – I soggetti che hanno ottenuto una dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, se non ha adempiuto al pagamento della prima rata, o successivamente, di due rate, possono ottenere una dilazione fino a 72 mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.